Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 10 ottobre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473)

Il secondo periodo del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473: « Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 20 settembre 1975, è sostituito dal seguente:

« Fino a tale sostituzione, le percentuali stabilite dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, in favore della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse in ciascuna provincia, vengono attribuite, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 2 della legge numero 174/1958, alle provincie autonome ».

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1974.

Modificazione alle caratteristiche tecniche del francobollo di posta ordinaria da L. 1000, determinate con decreto ministeriale 19 giugno 1957.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1956, con il quale venne autorizzata l'emissione di due francobolli di posta ordinaria, da L. 500 e L. 1000, le cui caratteristiche tecniche vennero precisate con decreto ministeriale 19 giugno 1957;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1969, con il quale venne autorizzata l'emissione, su carta fluorescente, del francobollo da L. 500, di cui ai sopracitati decreti;

Riconosciuta l'opportunità di ristampare su carta fluorescente anche il valore da L. 1000 di cui ai ripetuti decreti 13 aprile 1956 e 19 giugno 1957, e di conservare immutate le altre caratteristiche tecniche del medesimo valore;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1330 del 23 ottobre 1974;

Decreta:

E' autorizzata l'emissione, su carta fluorescente, del francobollo da L. 1000 di cui ai decreti ministeriali 13 aprile 1956 e 19 giugno 1957, citati nelle premesse.

Restano immutate le altre caratteristiche tecniche del predetto valore.

I francobolli dello stesso tipo finora stampati su carta ordinaria resteranno in corso fino a nuovo provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1974

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1975
Registro n. 21 Poste, foglio n. 32

(8334)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di S. Tommaso d'Aquino nel settimo centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1974, n. 313, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1330 del 23 ottobre 1974;

Decreta:

E' emesso un francobollo commemorativo di S. Tommaso d'Aquino nel settimo centenario della morte, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 30 $\times$ 40; formato stampa: mm. 26 $\times$ 36; dentellatura: $13^1/_4 \times 14$; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; quadricromia. La vignetta riproduce un particolare del polittico di Francesco Traini « Il

trionfo di S. Tommaso d'Aquino » (Pisa - Chiesa di S. Caterina). In alto, sopra la vignetta, la leggenda « S. TOMMASO D'AQUINO »; entro la vignetta le date « 1226 ca. » e « 1274 ».

In basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 335

(8333)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1975.

Riduzione della dotazione organica della qualifica di guardia forestale di cui alla tabella VI allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, art. 68;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visti i decreti ministeriali a fianco dei sottonotati sottufficiali, guardie scelte e guardie del ruolo tecnico con funzioni di polizia, tabella VI, con i quali si è disposta la cessazione dal ruolo stesso dalla data accanto ad essi segnata per passaggio in ruolo della regione Friuli-Venezia Giulia:

	Data del D.M.	Estremi di registrazione della Corte dei conti			Decorrenza
		Data	Registro	Foglio	
Maresc. magg. sc.:					
Bevilacqua Mario	14- 1-1974	4-10-1974	21	31	16-5-1973
Longo Simone	22-12-1973	4-10-1974	21	318	16-5-1973
Pellizzari Onorino	14- 1-1974	4-10-1974	21	320	16-5-1973
Quaia Giovanni	18- 1-1974	4-10-1974	21	315	16-5-1973
Marescialli capo:					
Rosso Sergio	20- 2-1974	30- 4-1974	8	227	16-5-1973
Marescialli ord.:					
Guion Ermenegildo	20- 2-1974	30- 4-1974	8	228	16-5-1973
Brigadieri:					
Candido Silvano-Ermes	20-11-1974	15- 2-1975	31	315	16-5-1973
Riitano Lorenzo	20- 2-1974	30- 4-1974	8	229	16-5-1973
Vice Brigadieri:					
Cedolini Marco	25-10-1974	30-12-1974	27	73	1-1-1974
De Corti Scrafino	16- 2-1974	18- 2-1975	32	54	16-3-1973
Faleschini Sandro	30-12-1974	18- 2-1975	32	50	1-1-1974
Sillani Antonio	20- 2-1974	30- 4-1974	8	230	16-5-1973
Vidale Roberto	14-11-1974	9-12-1974	27	99	1-1-1974
Guardie scelte:					
Barzan Luigi	18- 1-1974	4-10-1974	21	319	16-5-1973
Lucca Italo	20- 2-1974	30- 4-1974	8	243	16-5-1973
Ortolio Carlo	20- 2-1974	30- 4-1974	8	232	16-5-1973
Rustia Guglielmo	20- 2-1974	30- 4-1974	8	231	16-5-1973
Guardie:					
Bidoli Armando	20- 2-1974	30- 4-1974	8	233	16-5-1973
Cacitti Gilberto	20- 2-1974	30- 4-1974	8	234	16-5-1973
Della Pietra Eliseo	20- 2-1974	30- 4-1974	8	235	16-5-1973
Della Schiava Marcello	20- 2-1974	30- 4-1974	8	236	16-5-1973
Dorigo Giacomo	20- 2-1974	30- 4-1974	8	237	16-5-1973
Florit Valter	20- 2-1974	30- 4-1974	8	246	16-5-1973
Goi Pietro	20- 2-1974	30- 4-1974	8	245	16-5-1973
Gortan Dario	20- 2-1974	30- 4-1974	8	244	16-5-1973
Lenisa Gino	21- 2-1974	18- 2-1975	32	53	16-5-1973
Lepre Ugo	1- 2-1974	15- 2-1975	31	319	16-5-1973
Mazzolini Desto	20- 2-1974	30- 4-1974	8	241	16-5-1973
Micheluzzi Rinaldo	20- 2-1974	30- 4-1974	8	240	16-5-1973
Piussi Luciano	16- 2-1974	15- 2-1975	31	317	16-5-1973
Rossi Enzo	16- 2-1974	15- 2-1975	31	318	16-5-1973
Santese Franco	20- 2-1974	30- 4-1974	8	239	16-5-1973
Tolazzi Livio	20- 2-1974	30- 4-1974	8	242	16-5-1973
Zozzoli Duilio	20- 2-1974	30- 4-1974	8	238	16-5-1973

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1971, registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 4 agosto 1971 con il quale la dotazione organica della qualifica di guardia forestale, di cui alla tabella VI allegata alla legge 18 febbraio 1973, n. 301, nelle premesse citata, veniva ridotta da 1800 a 1713 posti;

Visto il successivo decreto ministeriale 30 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1972, registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 16 maggio 1972 con il quale la dotazione organica della qualifica di guardia forestale di cui alla citata legge numero 301/1963 veniva ridotta da 1713 a 1703 posti;

Ritenuto che tale dotazione organica deve essere ulteriormente ridotta di trentaquattro unità quanti sono cioè i dipendenti transitati alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

La dotazione organica della qualifica di guardia forestale di cui alla tabella VI allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, modificata con i citati decreti ministeriali 15 aprile 1971 e 30 marzo 1972, è ulteriormente ridotta da 1703 a 1669 posti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1975
Registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 164

(8368)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rubrurina », della ditta Intersint italiana, in Pomezia. (Decreto di revoca n. 4538/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 maggio 1973, con il quale vennero registrate ai numeri 19568 e 19568/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata Rubrurina - liofilizzato iniettabile tipo « 500 » e la relativa serie liofilizzato iniettabile tipo « 1000 » a nome della ditta Intersint italiana S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), via Laurentina km 26,500, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il proprio decreto in data 19 aprile 1974 con il quale è stata revocata, in seguito a rinuncia, la specialità medicinale suddetta limitatamente al tipo « 500 »;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni della serie liofilizzato iniettabile tipo « 1000 » del prodotto in questione, ha avuto esito non favorevole in quanto le quantità di Uridin-5-trifosfato e di sodio mertiolato sono risultate non corrispondenti al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie liofilizzato iniettabile tipo « 1000 » della specialità medicinale denominata Rubrurina, nella confezione da 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale di solvente da 2 ml, registrata al n. 19568/1, in data 4 maggio 1973, a nome della ditta Intersint italiana S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), via Laurentina km 26,500.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8202)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Epifen », della ditta Industria chimica e farmaceutica dott. Reiner e C., in Saronno. (Decreto di revoca n. 4537/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 dicembre 1953 e 14 maggio 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 8437, 8437/A, 8437/B, 8437/C e 8437/D rispettivamente la specialità medicinale denominata Epifen, nelle confezioni flaconi da 10 cc e 30 cc gocce, e le relative categorie: 5 fiale × cc 1 (ritardo), 10 compresse, 5 fiale × cc 1 (tipo semplice) e 5 supposte × g 1,25 per adulti, a nome della ditta dott. Reiner e C., con sede in Saronno (Varese), via Milano, 13, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 3963/R, in data 20 maggio 1965, con il quale venne revocata, in seguito a rinuncia, la categoria compresse del suddetto prodotto;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, nelle restanti preparazioni, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27 n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4 del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Epifen, nelle confezioni flacone da 10 e 30 cc gocce, nonchè delle relative categorie: 5 fiale × cc 1 (ritardo), 5 fiale × cc 1 (tipo semplice) e 5 supposte × g 1,25 per adulti, registrate rispettivamente ai numeri 8437, 8437/A, 8437/C e 8437/D, in data 7 dicembre 1953 e 14 maggio 1964, a nome della ditta dott. Reiner e C., con sede in Saronno (Varese), via Milano, 13.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8224)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pectinal », della relativa categoria « Pectinal Cobalto », della ditta dottor Sergio Lamberto Cimini, in Roma. (Decreto di revoca n. 4522/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 10 dicembre 1949 e 19 gennaio 1952, con i quali vennero registrate ai numeri 2714 e 2714/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata Pectinal, nelle confezioni da 1 e 2 fiale × 3 cc, e la relativa categoria Pectinal Cobalto, nella confezione da 1 fiala × 3 cc, a nome della ditta dott. Sergio Lamberto Cimini, con sede in Roma, via dei Mille n. 21, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Arde S.p.a., sita in Roma, via Mogadiscio, 6;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Pectinal, nelle confezioni da 1 e 2 fiale × 3 cc, nonché della relativa categoria Pectinal Cobalto, nella confezione da 1 fiala × 3 cc, registrate rispettivamente ai numeri 2714 e 2714/A, con provvedimenti in data 10 dicembre 1949 e 19 gennaio 1952, a nome della ditta dott. Sergio Lamberto Cimini, con sede in Roma, via dei Mille, 21.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8219)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Demeplus vitaminico », della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone, in Torino. (Decreto di revoca numero 4539/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 luglio 1967, con il quale venne registrata al n. 18816 la specialità medicinale denominata Demeplus vitaminico sciroppo, nella confezione flacone da g 60, a nome della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.a.s., con sede in Torino, corso Racconigi, 23, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole in quanto il contenuto in antibiotico è risultato inferiore al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Demeplus vitaminico sciroppo, nella confezione flacone da g 60, registrata al n. 18816, in data 18 luglio 1967, a nome della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.a.s. di Torino.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8200)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Septal », della ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici Milano, in Milano. (Decreto di revoca n. 4528/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 1° settembre 1956, con il quale venne registrata al n. 11553 la specialità medicinale denominata Septal confetti, a nome della ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici Milano, con sede in Milano, via Alzaia Martesana, 64, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Septal confetti, registrata al n. 11553 in data 1° settembre 1956, a nome della ditta Profarmi - Prodotti farmaceutici Milano di Milano.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8211)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pomata Eco al dicloro-difenil-tricloroetano », della ditta Farmaceutici Eco, in Genova. (Decreto di revoca n. 4520/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 luglio 1950, con il quale venne registrata al n. 3614 la specialità medicinale denominata Pomata Eco al dicloro-difenil-tricloroetano, a nome della ditta Farmaceutici Eco, con sede in Genova, via Nizza n. 12, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27 n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Pomata Eco al dicloro-difenil-tricloroetano, registrata al n. 3614 in data 14 luglio 1950 a nome della ditta Farmaceutici Eco di Genova.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8217)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1975.

Autorizzazione alla S.p.a. La Venezia assicurazioni, in Trieste, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione nonchè approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza nonchè di un'opzione al termine del differimento presentate dalla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. La Venezia assicurazioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. La Venezia assicurazioni, con sede in Trieste, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonchè le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza nonchè la seguente opzione al termine del differimento, presentate dalla predetta società:

tariffa V/12 R (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi versati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

tariffa V/5, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita in un capitale liquidabile in contanti;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti in forma ordinaria;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti in forma collettiva;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico, per contratti in forma ordinaria e collettiva.

Roma, addì 1° settembre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8408)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1975.

Termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1975-76, nonchè modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura e di raffinazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del consiglio del 22 settembre 1966;

Visti i regolamenti (CEE) n. 662/75 e n. 1422/75 del consiglio del 4 marzo 1975 e del 26 maggio 1975 che, per la campagna di commercializzazione 1975-76 dell'olio di oliva prodotto nella Comunità con olive in essa raccolte, hanno rispettivamente fissato un prezzo indicativo alla produzione ed un prezzo indicativo di mercato, il primo di livello superiore al secondo, per cui, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento comunitario n. 136/66, è stata riconosciuta, per detto prodotto e per la indicata campagna, a favore dei produttori olivicoli della Comunità, un'integrazione pari alla differenza fra i due prezzi;

Considerata l'opportunità che, in attesa della emanazione delle conseguenti norme comunitarie applicative, vengano stabiliti, per tale campagna, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, i termini e le modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione, nonchè le modalità per la compilazione dei registri di lavorazione e dei registri di carico e scarico che gli stabilimenti di molitura delle olive e quelli di raffinazione dell'olio lampante e grezzo di sansa sono obbligati a tenere;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 417, contenente, fra l'altro, disposizioni sulla soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'8 novembre 1973, che stabilisce i termini e le modalità suddette relativamente alla campagna 1973-74;

Decreta:

Art. 1.

Per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda (d'integrazione di prezzo) concernenti l'olio di oliva e di sansa della campagna 1975-76 e per la compilazione e tenuta, nella stessa campagna, dei registri di lavorazione e dei registri di carico e di scarico degli stabilimenti di molitura e di quelli di raffinazione dell'olio lampante e greggio di sansa, si osservano le disposizioni del decreto ministeriale 31 ottobre 1973, citato in premessa, quali risultano dalle modifiche introdotte con il presente decreto.

Art. 2.

La denuncia di coltivazione, da compilarsi su modulo conforme al fac-simile allegato al presente decreto, deve essere presentata unitamente alla domanda d'integrazione per le domande che vengono presentate entro il 31 gennaio 1976. La denuncia di coltivazione va inoltrata da sola entro quest'ultimo termine del 31 gennaio 1976, quando la domanda d'integrazione non può essere presentata entro tale data.

La domanda d'integrazione di prezzo, da compilarsi su modulo conforme al fac-simile allegato al presente decreto, deve essere presentata entro giorni trenta dalla data di ultimazione delle operazioni di molitura delle olive e, comunque, non oltre il 31 maggio 1976. Per le olive vendute, entro lo stesso termine di giorni trenta decorrente dalla data dell'ultima partita venduta e, comunque, egualmente entro il 31 maggio 1976.

Art. 3.

Il registro di lavorazione degli stabilimenti di molitura delle olive deve essere tenuto secondo le modalità di cui all'allegato fac-simile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Mod. A-75/76

MATRICOLA DEL PRODUTTORE (1)

NUOVO

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1975/76

Protocollo ....

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di ....

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME)	NATO A	IL	RESIDENTE IN (4)	ALLA VIA (4)	N° (4)	C.A.P. (4)	Prov (4)

dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che nell'azienda agricola da lui condotta viene praticata la coltivazione dell'olivo. La superficie aziendale investita ad olivo è così costituita:

A) DA COMPILARE NEL CASO CHE IL DICHIARANTE SIA PROPRIETARIO O ENFITEUTA DELL'AZIENDA (3)

		ESTREMI CATASTALI		COLTURA SPECIALIZZATA		N° OLIVI DA OLIO			COLTURA PROMISCUA		N° OLIVI DA OLIO		
AGRO COMUNALE	CONTRADA	N° foglio	N° Particella	Ha.	N° Olivi da mensa	in produzione	di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI	Ha	N° Olivi da mensa	in produzione	di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI
			TOTALI						TOTALI				

e, gli olivi non in produzione ammontano a n. ....

Forma di allevamento (tradizionale, intensiva, ecc.): ....

I terreni olivetati dell'azienda sono condotti (segnare con una X il quadratino che interessa):

— conduzione diretta del coltivatore . . . . ☐ — conduzione a colonia parziaria . . . . . ☐ — conduzione con salariati e/o compartecipanti ☐ — altra forma di conduzione (colonia impropria, colonia miglioratarìa, ecc.) ☐

B) DA COMPILARE NEL CASO CHE IL DICHIARANTE NON SIA PROPRIETARIO OD ENFITEUTA DELL'AZIENDA (3)

		ESTREMI CATASTALI		COLTURA SPECIALIZZATA		N° OLIVI DA OLIO			COLTURA PROMISCUA		N° OLIVI DA OLIO		
AGRO COMUNALE	CONTRADA	N° foglio	N° Particella	Ha	N° Olivi da mensa	in produzione	di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI	Ha.	N° Olivi da mensa	in produzione	di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI
			TOTALI						TOTALI				

Inoltre, gli olivi non in produzione ammontano a n. ....

Forma di allevamento (tradizionale, intensiva, ecc.): ....

LE SUPERFICI DELL'AZIENDA DI CUI AL PROSPETTO B) SONO CONDOTTE A TITOLO DI:

TIPO DI CONDUZIONE		Ha	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA	TIPO DI CONDUZIONE		Ha	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA
Affitto	(5)			Compartecipazione	(5)		
Usufrutto	(5)			Uso gratuito	(5)		
Colonia parziaria	(5)			Altre forme	(5)		

Per l'annata agraria 1975/76, alla conduzione dell'azienda ed alle conseguenti ripartizioni del raccolto di olive, oltre il dichiarante, sono cointeressati i seguenti nominativi:

COGNOME, NOME, DATA, LUOGO DI NASCITA E INDIRIZZO	MATRICOLA	COLTURA SPECIALIZZATA HA	COLTURA PROMISCUA HA	TITOLO DI PARTECIPAZIONE (colono - mezzadro - compartecipante)

Altre eventuali PRECISAZIONI del dichiarante (6) ....

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che tutto quanto innanzi esposto è vero e reale.

Firma del dichiarante ....

Data ....

N. B. — Nel caso che il numero degli agri comunali interessati o di altri elementi fosse superiore a quello previsto negli appositi spazi del presente modulo è consentito allegare un apposito foglio aggiuntivo.

(1) Nel caso di produttore che per la prima volta presenti la denuncia di coltivazione sarà apposto un segno x sulla voce « Nuovo ».

(2) Tener presente che in caso di conduzione associata di uno o più fondi olivetati ricadenti nella stessa provincia deve essere presentata una sola denuncia di coltivazione da parte di uno dei produttori associati. Ciascun avente diritto, però, può presentare separata domanda di integrazione per la parte di propria spettanza, facendo espresso riferimento alla denuncia di coltivazione già presentata da uno dei produttori associati.

(3) Nel caso che il dichiarante sia contemporaneamente conduttore di azienda in proprietà e di azienda in affitto, in usufrutto o in altre forme di conduzione, compilare sia il riquadro A) che il B).

(4) Questo spazio va utilizzato per il caso di variazione di residenza.

(5) Segnare con una x i quadratini che interessano, tenendo presente che la somma degli ettari deve pareggiare con i totali delle superfici segnati al prospetto B).

(6) Indicare nelle PRECISAZIONI anche gli eventuali sistemi di irrigazione.

La presente denuncia deve essere presentata, in duplice copia, all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione direttamente o spedita per raccomandata postale unitamente alla domanda d'integrazione se questa è presentata entro il 31 gennaio 1976.

Mod. B-75/76

MATRICOLA DEL PRODUTTORE (1)

NUOVO

spazio riservato al codice fiscale

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1975/76

DOMANDA DI INTEGRAZIONE

Protocollo . . . .

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di . . . .

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE DI OLIVE DA OLIO	NATO A	IL	RESIDENTE IN (2)	ALLA VIA (2)	Nº	CAP (2)	Prov (2)	NELLA SUA QUALITÀ DI (3) (2)

DELL'AZIENDA AGRICOLA DEL DICHIARANTE OPPURE DELL'AZIENDA AGRICOLA DI PROPRIETÀ DI:	NATO A	IL	MATRICOLA

In relazione alla unita denuncia di coltivazione
OPPURE (4)
In relazione alla denuncia di coltivazione presentata da . . . . in data . . . .

dichiara che in detta azienda, nel corso della campagna 1975/76, sono stati prodotti complessivamente q/li [ ] (5) di olive da olio. All'uopo attesta, sotto la sua personale responsabilità, che dette olive sono totalmente / parzialmente (4) di sua spettanza. Chiede, pertanto, che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per q/li [ ] (6) di olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per q/li [ ] (13) di olio di sansa calcolati in ragione del 9% della predetta quantità di olio di pressione ricavati da q/li [ ] (7) di olive di sua spettanza che hanno avuto le seguenti destinazioni:

A) OLIVE MOLITE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9% dell'olio di pressione	N. DELLA PARTITA	DATA MOLITURA	OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(8)	(9)		(14)				

B) OLIVE VENDUTE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9% dell'olio di pressione	N. DELLA PARTITA	DATA MOLITURA	ACQUIRENTE SUO LUOGO E DATA NASCITA — OLEIFICIO MOLITORE — SUA UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(10)	(11)		(15)				

Data . . . .

Firma del richiedente . . . .

C) DA COMPILARE SOLTANTO QUANDO SI RICHIEDE L'INTEGRAZIONE ANCHE PER L'OLIO RICAVATO DA OLIVE DI SPETTANZA DEI COINTERESSATI

In aggiunta a quanto precede, il sottoscritto chiede anche che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di olive di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per l'olio di sansa ricavato da q/li [ ] di olive di spettanza dei COINTERESSATI appresso indicati e che qui di seguito si sottoscrivono:

COGNOME E NOME — LUOGO E DATA DI NASCITA DEI COINTERESSATI	MATRICOLA	QUALIFICA	Q/LI OLIVE DI SPETTANZA COINTERESSATI

FIRME DEI COINTERESSATI (12)

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

A) OLIVE MOLITE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9% dell'olio di pressione	N. DELLA PARTITA	DATA MOLITURA	OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(8)	(9)		(14)				

B) OLIVE VENDUTE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9% dell'olio di pressione	N. DELLA PARTITA	DATA MOLITURA	ACQUIRENTE SUO LUOGO E DATA NASCITA — OLEIFICIO MOLITORE — SUA UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(10)	(11)		(15)				

Pertanto, il sottoscritto chiede che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per l'olio di sansa per complessivi q/li [ ] di olio (di cui q/li [ ] di sua spettanza e q/li [ ] di spettanza dei cointeressati) **e dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sopra è vero e reale.**

EVENTUALI ULTERIORI NOTIZIE CHE L'INTERESSATO INTENDE FORNIRE . . . .

Data . . . .

Firma del richiedente . . . .

Alla presente domanda, che deve essere presentata in duplice copia all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione direttamente o spedita per raccomandata postale entro il 30° giorno dall'ultimazione delle operazioni di molitura, deve essere unita la denuncia di coltivazione se la domanda è presentata entro il 31 gennaio 1976.

PER LE NOTE VEDERE A TERGO

MODELLO GRATUITO
STAMPATO DALL'A.I.M.A.

DOMANDA DI INTEGRAZIONE

Mittente: ....

....

RACCOMANDATA

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di ....

N.B. — *I produttori che, pur avendo ottenuto l'integrazione di prezzo nella precedente campagna, non abbiano, per qualsiasi motivo, ricevuto il presente modello prestampato, potranno usare uno stesso modello in bianco e rimetterlo al competente Ispettorato provinciale dell'alimentazione. In tale ultimo caso l'interessato avrà cura di inserire una «X» in luogo della matricola nello spazio in bianco a tale scopo predisposto. La stessa procedura dovrà essere seguita in caso di smarrimento del presente modello precedentemente ricevuto.*

Nel caso il numero degli appositi spazi riservati nei quadri A) B) C) *del presente modulo di domanda fosse inferiore a quello necessario è consentito allegare un apposito foglio aggiuntivo.*

(1) Nel caso di produttore che per la prima volta presenti domanda di integrazione sarà apposto un segno di X sulla voce «Nuovo».

(2) questo spazio va utilizzato per il caso di variazione di residenza.

(3) Specificare se proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore diretto, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario o figure affini.

(4) Cancellare l'ipotesi che non si verifica.

(5) Indicare la complessiva produzione di olive dell'intera azienda.

(6 - 9 - 11) Il totale di (9 + 11) deve essere uguale a 6).

(7 - 8 - 10) Il totale di (8 + 10) deve essere uguale a 7).

(12) Il pagamento verrà effettuato a favore del richiedente anche per i cointeressati che con lui sottoscrivono la medesima domanda di integrazione.

(13 - 14 - 15) Il totale di (14 + 15) deve essere uguale a 13).

Mod. C

Campagna olearia ______ Registro N. ______

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

A.I.M.A.

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

Ditta esercente il frantoio (1) ______
([illegible])

Ubicazione del frantoio Provincia ______ Comune ______ Via o frazione ______ N. ______

Macine frangitoi e simili . . . . n. ______

Presse - superpresse di 1ª pressione n. ______

Presse - superpresse di 2ª pressione n. ______

Accessori . . . . n. ______
([illegible]).

Potenzialità giornaliera di lavorazione nelle 24 ore q.li ______ di olive

Lettura del contatore dell'energia elettrica azionante il frantoio:

— all'inizio della campagna (data ______) Kwh ______

— alla fine della campagna (data ______) Kwh ______

Il presente registro consta di n. ______ fogli numerati.

Ogni foglio porta il timbro e la firma di vidimazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione.

VISTO E TIMBRO
dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione

______

N B - Il titolare della ditta è tenuto a curare la buona conservazione di questo registro e di mantenerlo aggiornato nelle scritture annotandovi, con assoluta fedeltà e chiarezza, tutti gli elementi che debbono formare oggetto di rilevazione, assumendo le conseguenti responsabilità. I contravventori saranno perseguiti e puniti a norma di legge.

(1) - In caso di ditte collettive indicare le esatte generalità dei titolari.

Ditta esercente

REGISTRO DI LAVORAZIONE

N° progressivo	ENTRATA OLIVE			PRODUTTORE DELLE OLIVE (2)			INTERESSATO ALLA LAVORAZIONE (3)		LAVORAZIONE OLIVE					
										OLIVE MOLITE			OLIO RICAVATO	
	Data	Quantità Q.li	Varietà (1)	COGNOME E NOME	RESIDENZA	LUOGO E DATA DI NASCITA	COGNOME E NOME	RESIDENZA	Data	del produttore olivicolo	acquistate dal frantoiano	Totale Q.li	del produttore olivicolo	Del frantoiano Q.li
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Riporto													
	A riportare													

(1) Dovrà essere indicata per partite di un'unica varietà. Nel caso di partite costituite da più varietà sarà usata la dizione « DIVERSE ». — (2) Vanno inserite sempre e soltanto le generalità
avuto l'estaglio in natura, etc.). — (4) Riferiti a sansa con umidità normale del 25%.

Reg. N. .... fg. N. ....

DELLE OLIVE

Località ....

		SCARICO DELLA SANSA					DESTINAZIONE OLIO								
										VENDUTO					
Totale Q.li	Sansa Ricavata Q.li	Data	Utilizzata dall'oleificio Q.li	Restituita al produttore delle olive per destinazione diversa dalla disoleazione Q.li	Avviata alla disoleazione Q.li	DITTA ACQUIRENTE	Data di uscita	Ritirato dal proprietario Q.li	Trattenuto dal frantoiano a titolo di molenda Q.li	Data di vendita	N° d'ord.	Quantità Q.li	COGNOME E NOME DELL'ACQUIRENTE	RESIDENZA	Estremi della fattura
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

del produttore e mai quelle di chi consegna le olive. — (3) Può essere anche persona diversa dal produttore delle olive (esempio: acquirente del prodotto, raccoglitore, proprietario che ha

(8300)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Livorno, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

portabagagli stazione centrale delle ferrovie dello Stato operanti nel capoluogo della provincia: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 158.000 mensili;

portabagagli operanti negli altri comuni della provincia: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 127.000 mensili;

facchini addetti al settore carni ed affini nel capoluogo della provincia: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili;

facchini operanti nel mercato ortofrutticolo nel capoluogo della provincia: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili;

facchini dei mercati regionali, facchini doganali, facchini degli scali ferroviari, accompagnatori di bestiame: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 127.000 mensili;

autotrasportatori, trattoristi (non agricoli) operanti nel capoluogo: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili;

autotrasportatori, trattoristi (non agricoli) operanti negli altri comuni della provincia: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 127.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazion nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8336)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1975.

Immissione sul mercato di ricevitori televisivi abilitati a ricevere almeno i canali elencati all'art. 3 del decreto ministeriale 16 ottobre 1972.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 19 febbraio 1973;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 agosto 1975;

Considerata la necessità di assicurare l'approvvigionamento del mercato;

Considerati i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle norme previste dal decreto ministeriale 9 agosto 1975;

Decreta:

Articolo unico

Fino al 31 dicembre 1976 è consentita l'immissione sul mercato di ricevitori televisivi abilitati a ricevere almeno i canali elencati all'art. 3 del decreto ministeriale 16 ottobre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1975

Il Ministro: ORLANDO

(8500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 26 agosto 1975 riguardante la « Aggregazione dei laboratori gestiti dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi di guerra alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'8 settembre 1975, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo, sia nel sommario che nel testo, dove è scritto « Ente nazionale di lavoro per i ciechi *di guerra* », leggasi: « Ente nazionale di lavoro per i ciechi »;

nelle premesse, al rigo quarto, dove è scritto « i *giochi* », leggasi: « i *ciechi* »;

nel dispositivo, dove è scritto « Ente nazionale di lavoro per i ciechi *di guerra* », leggasi: « Ente nazionale di lavoro per i ciechi ».

(8456)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 288 Mod. 241 D.P. — Data: 22 luglio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Genova. — Intestazione: sacerdote Luigi Canevaro, per conto della curia di Genova. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale: L. 200.000.

A termine dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7812)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 7 ottobre 1975 presso le sottoindicate *borse valori*

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	680,75	680,75	680,70	680,75	680,85	680,70	680,65	680,75	680,75	680,75
Dollaro canadese	663,55	663,55	664 —	663,55	663,50	663,55	663,50	663,55	663,55	663,55
Franco svizzero	252,75	252,75	252,70	252,75	252,60	252,70	252,57	252,75	252,75	252,70
Corona danese	112,22	112,22	112,05	112,22	112,10	112,20	112,10	112,22	112,22	111,20
Corona norvegese	122,64	122,64	122,40	122,64	122,35	122,60	122,45	122,64	122,64	122,60
Corona svedese	153,88	153,88	153,90	153,88	153,75	153,85	153,75	153,88	153,88	153,85
Fiorino olandese	254,48	254,48	254,25	254,48	254,35	254,48	254,23	254,48	254,48	254,45
Franco belga	17,44	17,44	17,40	17,44	17,40	17,44	17,43	17,44	17,44	17,40
Franco francese	153,56	153,56	153,40	153,56	153,60	153,55	153,48	153,56	153,56	153,55
Lira sterlina	1390,30	1390,30	1392,50	1390,30	1389 —	1390,40	1389,50	1390,30	1390,30	1390,30
Marco germanico	262,045	262,045	261,80	262,045	261,70	262,05	262 —	262,045	262,045	262 —
Scellino austriaco	36,91	36,91	36,88	36,91	36,89	36,90	36,87	36,91	36,91	36,90
Escudo portoghese	25,24	25,24	25,28	25,24	25,25	25,35	25,30	25,34	25,34	25,30
Peseta spagnola	11,452	11,452	11,47	11,452	11,45	11,45	11,46	11,452	11,452	11,45
Yen giapponese	2,249	2,249	2,26	2,249	2,248	2,24	2,2460	2,249	2,249	2,24

Media dei titoli del 7 ottobre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,550
» 5 % (Ricostruzione)	96,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,025
» 5 % (Città di Trieste)	92,100
» 5 % (Beni esteri)	91,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,850
» 5,50 % » » 1968-83	81,700
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	83,575
» 6 % » » 1972-87	81,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,900
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,400
» poliennali 7 % 1978	95,400
» » 9 % 1979	98,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	680,70
Dollaro canadese	663,525
Franco svizzero	252,66
Corona danese	112,16
Corona norvegese	122,545
Corona svedese	153,815
Fiorino olandese	254,355
Franco belga	17,435
Franco francese	153,52
Lira sterlina	1389,90
Marco germanico	262,022
Scellino austriaco	36,89
Escudo portoghese	25,32
Peseta spagnola	11,456
Yen giapponese	2,247

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a cinque posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Trieste e a due posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Gorizia.

IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 432, che modifica l'art. 53 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, concernente il conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici;

Veduta la legge 11 novembre 1971, n. 1040, che modifica gli articoli 1 e 3 della legge n. 380 predetta;

Veduta la legge 9 agosto 1967, n. 805, concernente l'incremento del ruolo organico dei direttori didattici;

Veduta la legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle provincie di Trieste e Gorizia;

Veduta la legge 22 dicembre 1973, n. 932, recante modificazioni e integrazioni alla sopra citata legge n. 1012;

Veduto l'art. 1, primo comma, lettera *b*), della legge 22 dicembre 1973, n. 932, con il quale vengono istituiti cinque circoli didattici nella provincia di Trieste e due circoli didattici nella provincia di Gorizia;

Veduti i due decreti ministeriali in data 8 maggio 1974 con i quali sono istituiti cinque posti di direttore didattico per le scuole elementari in lingua slovena della provincia di Trieste con sedi in Trieste-S. Giacomo, Trieste-S. Giovanni, Trieste-Villa Opicina, Duino-Aurisina e S. Dorligo della Valle e due posti di direttore didattico per le scuole elementari in lingua slovena della provincia di Gorizia, con sedi in Gorizia-Via Croce e Doberdò del Lago;

Veduto l'art. 2, terzo comma, della citata legge n. 932, il quale prevede che in prima applicazione venga indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a posti di direttore didattico, riservato a candidati di lingua materna slovena;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione III, sul programma d'esame;

Veduto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.
Partecipazione al concorso

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a cinque posti di direttore didattico in prova (parametro 397), nelle scuole elementari di lingua slovena della provincia di Trieste e a due posti di direttore didattico in prova (parametro 397) nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Gorizia, riservato ai candidati di lingua slovena che abbiano avuto per non meno di due anni l'incarico della direzione didattica e che da almeno otto anni siano insegnanti elementari di ruolo.

Art. 2.
Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1, intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditorato agli studi di titolarità, entro e non oltre trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo, allegato *A*), intestata al sovrintendente dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, piazza S. Antonio Nuovo, 6, Trieste.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica e dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio allo atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, nonchè eventuali documenti attestanti titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito nella graduatoria, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I suddetti documenti dovranno essere accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice copia.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1070).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditore agli studi.

A tal fine i provveditori agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1) del terzo comma del presente articolo sempre che il candidato non abbia documentato in merito.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano direttamente all'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, quale ne sia il motivo.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia o dei provveditorati agli studi.

I titoli che pervengano oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2 non sono ammessi a valutazione.

Art. 4.

Trasmissione delle domande all'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia

Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2, il provveditore agli studi invierà all'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà all'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sulla attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitare le funzioni, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 24 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Prova d'esame

L'esame consta di un colloquio con carattere integrativo rispetto alla produzione dei titoli.

Esso è articolato intorno alle tematiche specificate in calce al presente bando (allegato *B*).

L'esame-colloquio avrà luogo in Trieste.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avrà luogo l'esame-colloquio.

L'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere l'esame-colloquio i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 6.

Osservanza di norme

Per lo svolgimento dell'esame-colloquio si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Art. 7.

Graduatoria di merito

La votazione complessiva è determinata sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli il voto riportato nello esame-colloquio.

A parità di merito l'ordine di graduatoria è determinato ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria di merito è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al primo comma del presente articolo con l'osservanza delle disposizioni di cui al secondo comma.

Art. 8.

Approvazione graduatoria di merito

La graduatoria di merito è approvata con decreto del sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso.

I candidati che risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale permanente di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1040, che modifica gli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380.

Art. 9.

Presentazione documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

b) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che ad eventuale visita medica di controllo non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva, o che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

b) che non risultino in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;

c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni od omissioni indotto in errore l'amministrazione circa i requisiti richiesti.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova ed assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria di merito, alle sedi vacanti delle provincie di Trieste e Gorizia.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo dei direttori didattici, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Trieste, addì 31 maggio 1975

Il sovrintendente scolastico regionale: ANGIOLETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1975
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 1

ALLEGATO A

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda da presentare al provveditore agli studi della provincia di titolarità.

Al sovrintendente scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia - Piazza S. Antonio Nuovo, 6 - TRIESTE

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . nato a . . provincia di . . il . . insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della provincia di . . con sede di titolarità a . . e sede di eventuale assegnazione provvisoria . . provincia di . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da un colloquio . . .

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso predetto;

b) di avere subito procedimento penale (o disciplinare)

ovvero

di essere sottoposto a procedimento penale (o disciplinare).

(Da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subito procedimento penale o disciplinare o sia sottoposto a procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:

Località (provincia . .) via . . n. . . .

Data .

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . (2)

(1) Le insegnanti coniugate nell'indicare le proprie generalità devono attenersi al seguente esempio:

Rossi Maria nata Bianchi;

le vedove:

Rossi ved. Maria nata Bianchi.

(2) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DELL'ESAME COLLOQUIO

Il colloquio è inteso ad accertare l'idoneità del candidato alla funzione direttiva ed ai compiti di animazione didattica. Il candidato dovrà dimostrare, oltre alla capacità di valutare criticamente le esperienze già condotte in qualità di docente, di sapersi orientare con sicurezza intorno ai problemi di carattere culturale e professionale connessi con le moderne tematiche relative all'organizzazione ed al funzionamento della scuola primaria, con particolare riferimento ai problemi della direzione didattica.

Il candidato, nel riferire alla commissione su questioni circa la sua esperienza di insegnante, indicherà i risultati conseguiti in rapporto alle attività ed alle iniziative eventualmente promosse nell'ambito delle personali esperienze. In questo quadro potrà essere presentata e criticamente discussa la metodologia particolare di una disciplina scolastica, a scelta del candidato.

Il colloquio inoltre sarà articolato intorno ai seguenti ordini di problemi:

1. — *Psicopedagogia e didattica*:

a) il movimento educativo e scolastico dell'età moderna e contemporanea, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati; presentazione di due opere di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, a scelta del candidato;

b) psicologia ed educazione: della psicologia intuitiva alla psicologia sperimentale; problemi di psicologia dell'età evolutiva;

c) i programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essi affrontati.

2. — *Diritto amministrativo e legislazione scolastica*:

a) ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica; ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riferimento all'istruzione elementare ed alla scuola materna;

b) rapporto di pubblico impiego è stato giuridico degli impiegati civili dello Stato; stato giuridico ed economico del personale della scuola;

c) giustizia amministrativa e suoi organi.

3. — *Igiene scolastica*:

a) vigilanza sanitaria e relativo personale; ambulatorio medico-scolastico; servizi di medicina scolastica;

b) igiene dello scolaro; malattie infettive e loro profilassi;

c) problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle attività, scuole speciali, mensa scolastica, ecc.

(8371)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1157, del 6 marzo 1974, con il quale veniva bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a trentuno posti di medico condotto, vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 6212/MP, del 25 ottobre 1974, modificato con decreto n. 7111/MP, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Pinna Antonio .	punti	69,616	su 120
2 Solinas Giovanni	»	68,360	»
3. Pala Gavino	»	63,310	»
4. Tidu Salvatore	»	60,504	»
5. Angoletta Salvatore	»	59,657	»
6. Zolo Maria Adelaide	»	59,513	»
7. Mossa Pietro .	»	59,377	»
8. Budroni Costantino	»	57,403	»
9. Satta Salvatore	»	56,830	»
10. Chessa Antonio	»	55,582	»
11. Bentivegna Giovanni	»	55,272	»
12. Molicotti Marco Antonio	»	55,050	»
13. Volpi Francesco	»	54,496	»
14. Manca Giuseppe	»	53,457	»
15. Geromino Antonio	»	53,196	»
16 Corda Manlio .	»	52,844	»
17. Sabbioni Roberto .	»	52,468	»
18. Manurritta Luigi	»	50,427	»
19. Manchinu Gavino .	»	49,847	»
20. Pintore Salvatore .	»	46,403	»
21. Santoni Inerio .	»	46,060	»
22 Usai Francesco	»	45,946	»
23. Bentivegna Pasquale	»	44,988	»
24. Michienzi Giuseppe	»	44,080	»
25. Addis Franco Italo .	»	43,512	»
26. Pirisino Franco	»	42,658	»

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Sassari, addì 17 settembre 1975

Il medico provinciale: ROCCUTTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4814/MP, in data 17 settembre 1975, con il quale viene approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei ai posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1973;

Viste le domande dei candidati nelle quali vengono indicate le sedi per ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Pinna Antonio: Alghero;
2) Solinas Giovanni: Olmedo;
3) Pala Gavino: Usini;
4) Tidu Salvatore: Bono;
5) Angoletta Salvatore: S. Teresa Gallura (seconda condotta);
6) Zolo Maria Adelaide: Nughedu S.N.;
7) Mossa Pietro: Palau;
8) Budroni Costantino: Arzachena (seconda condotta);
9) Satta Salvatore: Tempio;
10) Chessa Antonio: Luras;
11) Bentivegna Giovanni: Olbia (frazione S. Pantaleo);
12) Molicotti Marco Antonio: Oschiri (prima condotta);
13) Volpi Francesco: Oschiri (seconda condotta);
14) Manca Giuseppe: Consorzio Castelsardo Nulvi-Osilo (frazione Tergu);
15) Geromino Antonio: Martis;
16) Corda Manlio: Aggius;
17) Sabbioni Roberto: Trinità d'Agultu e Vignola;
18) Manurritta Luigi: Bortigiadas;
19) Manchinu Gavino: Alà dei Sardi;
20) Pintore Salvatore: Bottidda;
21) Santoni Inerio: Tula;
22) Usai Francesco: Bultei;
23) Bentivegna Pasquale: Illorai;
24) Michienzi Giuseppe: Laerru;
25) Addis Franco: Nule;
26) Pirisinu Franco: Giave.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 17 settembre 1975

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(8350)

OSPEDALE CIVILE «CONIUGI BERNARDINI» DI PALESTRINA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma) - tel. 9557249.

(8389)

OSPEDALE DI DESENZANO DEL GARDA E LONATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 luglio 1975, n. 99, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto medico;

un posto di primario e un posto di assistente anatomo-patologo;

un posto di primario del centro trasfusionale;

un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Desenzano del Garda (Brescia).

(8390)

CENTRO ONCOLOGICO E DI MEDICINA NUCLEARE «F. ANGELINI» DI ANCONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente per la divisione «Oncologia *A*»;

un posto di assistente per la divisione «Oncologia *B*»;

un posto di assistente per la divisione «Degenze indifferenziate»;

un posto di assistente per il servizio di radioterapia e telecobaltoterapia;

un posto di assistente per il servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatto su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona, via Fornetto n. 14.

(8387)

OSPEDALE DI TERRACINA

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 aprile 1974, n. 109, modificata con provvedimento 8 agosto 1975, n. 336, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terracina (Latina), nelle ore d'ufficio dei giorni feriali.

(8388)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1975, n. **34**.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **42** *del 2 settembre* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1975, n. **35**.

Norme di adeguamento della legge 11 giugno 1971, n. 426: Commissione provinciale per la concessione di nulla-osta e disposizioni sulla risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio stabile ed ambulante.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **42** *del 2 settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli, la legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente « Disciplina del commercio », con le successive modificazioni, continua ad applicarsi nel territorio della provincia di Trento, intendendosi sostituiti agli organi regionali da essa previsti i corrispondenti organi della provincia autonoma.

Rimane fermo quanto stabilito con legge provinciale 12 agosto 1974, n. 5.

Art. 2.

La commissione regionale di cui agli articoli 17, 26 e 27, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituita da una commissione provinciale composta da:

l'assessore cui è affidata la materia del commercio, o un suo delegato, che la presiede;

un rappresentante della camera di commercio;

tre esperti: di cui uno nella materia del commercio, uno dell'urbanistica e uno del turismo designati dalla giunta provinciale;

cinque esperti dei problemi della distribuzione designati:

a) tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti in sede fissa più rappresentative della provincia, di cui uno della grande distribuzione;

b) uno dalle organizzazioni della cooperazione;

c) uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti più rappresentative della provincia;

tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia.

In caso di mancata designazione di uno o più membri della commissione, l'assessore cui è affidata la materia del commercio, invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine, la giunta provinciale provvede prescindendo dalla designazione.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia del commercio.

La commissione è nominata dalla giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina.

Art. 3.

Ai componenti la commissione di cui al precedente articolo, spettano i compensi di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 4.

Salvo l'emanazione di norme di attuazione, fino a quando non sia costituito e funzionante il tribunale di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti del sindaco, di cui all'art. 32 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonchè contro quelli della autorità comunale previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modificazioni, è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

Art. 5.

I ricorsi di cui all'articolo precedente, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alla commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sono decisi dalla commissione stessa.

Art. 6.

Al maggior onere annuo, valutato in L. 1.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2950 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - Categoria VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio L. 1.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categoria VII. — Competenze a membri di consiglio, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . . . L. 1.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1975, n. **36**.

Modifiche e nuovo finanziamento della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29, concernente iniziative per l'incremento economico, della produttività e della occupazione e per la salvaguardia della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del 2 settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Qualora le attività di cui all'art. 1 riguardino iniziative proprie del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina S.p.a., ovvero di istituti, enti, associazioni e organizzazioni, la giunta provinciale può concedere contributi ».

Art. 2.

Dopo l'art. 3 della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29, è aggiunto il seguente art. 3-*bis*:

« Per i fini di cui all'art. 1 la provincia è autorizzata a realizzare strutture da adibire, sulla base di apposite convenzioni con aziende specializzate nel settore, a servizi collettivi di ristoro dei lavoratori ».

Art. 3.

Per i fini di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29, è autorizzato lo stanziamento annuo di L. 200.000.000 per la durata di un triennio a partire dall'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 200.000.000

In aumento:

Cap. 4924 - Categoria X. — Spese per iniziative per l'incremento economico, della produttività e dell'occupazione e per la salvaguardia della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro (legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29) . . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1975, n. 37.

Integrazione del fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini previsti dalla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 600.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B* per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 600.000.000

In aumento:

Cap. 4953 - Categoria X. — Spesa per costituzione di un fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie (legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17) . . . . L. 600.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1975, n. 38.

Ulteriori interventi per il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e per il fondo speciale di garanzia costituito presso il consorzio stesso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata ad integrare ulteriormente il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento ai sensi del capo I della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.

Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 30 milioni per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Il fondo speciale di garanzia di cui al capo II della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, può essere impiegato anche per anticipazioni a favore di imprese associate al consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento in relazione alle integrazioni salariali previste dalla legge 20 maggio 1975, n. 164.

Art. 3.

Il termine previsto al punto 2) dell'art. 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, è prorogato alla scadenza dello esercizio 1980.

Art. 4.

La giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia di cui al capo II della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34.

Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 100 milioni per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 130 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 130.000.000

In aumento:

Cap. 4950 - Categoria X. — Integrazione del fondo rischi costituito dal consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento (legge regionale 18 gennaio 1972, n. 5, e legge provinciale 23 ottobre 1974, numero 34) . . . . L. 30.000.000

Cap. 4952 - Categoria X. — Fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento (legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34) » 100.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 130.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1975, n. 39.

Provvidenze a favore delle zone colpite da avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare, anche mediante l'esecuzione di idonee operazioni colturali e di difesa fitosanitaria, il mantenimento dell'efficienza produttiva delle coltivazioni arboree e delle altre colture pregiate, ivi comprese quelle annuali, colpite da avversità atmosferiche con particolare riguardo alla grandine, la giunta provinciale è autorizzata a concedere ai coltivatori diretti proprietari, affittuari, coloni e mezzadri, singoli od associati, sovvenzioni fino alla misura massima di L. 150.000 per ettaro e per l'importo complessivo massimo di L. 500.000, nei casi di aziende singole e di L. 1.000.000 nei casi di aziende a conduzione associata.

Art. 2.

Le sovvenzioni di cui all'articolo precedente possono essere concesse a condizione che il prodotto della coltura colpita delle avversità atmosferiche abbia subìto un danno non inferiore al 30 per cento; le stesse sovvenzioni sono graduate in rapporto al tipo di coltura danneggiata ed alla percentuale di danno verificatasi.

Art. 3.

Qualora i comprensori previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, siano costituiti, le funzioni di cui ai precedenti articoli sono esercitate, per delega della provincia, dai comprensori. Per l'accertamento della qualifica del richiedente, della superficie, della qualità di coltura e del danno subìto, tali enti potranno avvalersi di apposite commissioni locali, nonchè delle sezioni staccate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Si applicano le disposizioni dell'art. 48 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

Art. 4.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore al quale è demandata la materia dell'agricoltura, a conclusione dell'annata agraria e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno, delimita le zone colpite da avversità atmosferiche e ripartisce la somma disponibile in bilancio per gli interventi di cui all'articolo 1 tra i comprensori, nella circoscrizione dei quali ricadono le coltivazioni danneggiate.

La ripartizione è rapportata alla estensione delle aree danneggiate, all'entità del danno, al tipo di coltura colpita, accertati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In sede di prima applicazione della presente legge il riparto di cui al primo comma sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

A favore delle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e che, a causa delle avversità atmosferiche considerate nella presente legge, abbiano avuto, rispetto alla media dello ultimo triennio, una riduzione dei conferimenti di prodotto commerciale superiore al 30 per cento, può essere concessa una sovvenzione, a titolo di compenso per le maggiori spese unitarie di gestione conseguenti alla riduzione in parola, nella misura massima del 35 per cento delle spese di gestione.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere concessa anche ai consorzi di miglioramento fondiario, ad associazioni ed organismi che gestiscono impianti irrigui, a condizione che il prodotto delle colture colpite abbia subìto un danno non inferiore al 30 per cento e che queste coprano almeno un terzo della superficie irrigata.

Art. 6.

Le domande relative alle sovvenzioni di cui all'articolo precedente saranno presentate alla giunta provinciale tramite lo ispettorato provinciale all'agricoltura, al quale spetta l'istruttoria delle medesime al fine di accertare la spesa ammissibile.

Alla concessione delle sovvenzioni medesime provvede con propria deliberazione la giunta provinciale su proposta dello assessore competente.

Art. 7.

Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore a L. 400.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 8.

Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'art. 5 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 85.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore a L. 150.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 585.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7, primo comma, e dell'art. 8, primo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'eventuale maggiore onere nella misura massima di L. 65.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7, secondo comma, e dell'art. 8, secondo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si farà fronte

con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 500.000.000 autorizzato con l'articolo 1 della legge provinciale concernente « Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola ».

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 585.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4477 - Categoria X. — Fondo per la concessione ai proprietari ed affittuari coltivatori diretti, ai coloni e mezzadri, singoli od associati, di sovvenzioni per sopperire ai danni derivanti da avversità atmosferiche . . . . . . L. 500.000.000

Cap. 4478 - Categoria X. — Fondo per la concessione alle cooperative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario ed alle associazioni ed organismi che gestiscono impianti irrigui, di sovvenzioni per sopperire ai danni derivanti da avversità atmosferiche . . . . » 85.000.000

Totale variazioni di nuova istituzione . . . L. 585.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1975, n. **40**.

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 32, modificata con la legge provinciale 6 settembre 1974, n. 21, concernente agevolazioni per l'utilizzo del gas metano in provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui al capo I della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 32, modificato con la legge provinciale 6 settembre 1974, n. 21, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 200.000.000

In aumento:

Cap. 4958 - Categoria X. — Agevolazioni per l'utilizzo del gas metano in provincia (leggi provinciali 24 agosto 1973, n. 32, e 6 settembre 1974, n. 21) . . . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1975, n. **41**.

Modifiche e nuovo finanziamento della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 28, concernente interventi per favorire le operazioni di locazione di macchine ed attrezzature (Leasing).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 28, è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale potrà, se del caso, stipulare convenzioni con società o istituti che effettuano regolarmente operazioni di leasing ».

Art. 2.

Per i fini di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 28, è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dello esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 100.000.000

In aumento:

Cap. 4929 - Categoria X. — Interventi per favorire le operazioni di locazione di macchine ed attrezzature (Leasing) (legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 28) . . . . L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 30 agosto 1975, n. 42.

Fidejussione provinciale per agevolare la realizzazione di opere agricole ammesse ai benefici disposti dallo Stato, dalla Regione o dalla provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma è autorizzata a prestare fidejussione, sino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo massimo di cinque miliardi, oltre agli interessi ed agli accessori, a garanzia dei mutui agevolati che le cooperative agricole, i consorzi agricoli, le associazioni di produttori costituite regolarmente in base alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e le federazioni allevatori hanno contratto o contraggono per la realizzazione di opere, nonchè per l'acquisto delle relative attrezzature, ammesse ai benefici disposti da leggi statali, regionali o provinciali.

Tale fidejussione ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

Art. 2.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui allo articolo precedente, si provvederà con apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 30 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 30 agosto 1975, n. 43.

Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROVVEDIMENTI DI RIFINANZIAMENTO

Art. 1.

Interventi per il miglioramento delle zone agricole montane

Per la concessione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi previsti dall'art. 1 della legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, è autorizzato lo stanziamento di L. 750.000.000 e rispettivamente il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le annualità relative al suddetto limite di impegno saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

Art. 2.

Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture di raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti del'art. 1 della legge provinciale 12 marzo 1974, n. 2, è autorizzato il limite di impegno di L. 70.000.000 a carico dell'esercizio penitenziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 70.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 2004.

Art. 3.

Agevolazioni creditizie nel campo delle strutture agricole finanziate dalla CEE e dallo Stato italiano

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

Art. 4.

Interventi straordinari a favore delle cooperative agricole sulle passività onerose

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi e dei contributi annui previsti alla lettera *a*), rispettivamente lettera *b*), dell'art. 1 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 11, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

Art. 5.

Finanziamento maggiori oneri

Per far fronte ai maggiori oneri, derivanti dall'aumento dei tassi massimi delle operazioni di credito agrario, per il pagamento del concorso sui mutui destinati alla trasformazione di passività delle cooperative agricole previsti dall'art. 2-*ter* della legge 4 agosto 1971, n. 592, e per i quali risultano già rilasciati i prescritti nulla-osta, è autorizzato il limite di impegno di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 2004.

Titolo II

INTERVENTI PER FAVORIRE LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Art. 6.

Prestiti per la meccanizzazione agricola

Al fine di favorire lo sviluppo ed il migioramento qualitativo della meccanizzazione agricola, la giunta provinciale può concedere un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario potranno erogare, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di coltivatori diretti proprietari, affittuari o mezzadri, singoli od assocati, per lo acquisto di macchine ed attrezzature agricole pertinenti ai lavori e alle dotazioni aziendali, ivi comprese le attrezzature di stalla.

Il concorso della provincia è ragguagliato alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso stabilito ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella di ammortamento calcolata al tasso agevolato previsto dal fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

I prestiti di cui al primo comma possono essere concessi nella misura dall'80 al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 7.

Contributi per la meccanizzazione agricola

Per l'acquisto di macchine operatrici da usarsi in forma associata possono essere concessi, a favore di più aziende agricole nonchè di cooperative agricole, contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8.

Domande di intervento, istruttoria

Le domande di prestito dovranno essere presentate all'istituto od ente autorizzato al credito agrario di esercizio tramite l'assessorato al quale è affidata la materia dell'agricoltura che provvederà alla istruttoria al fine di accertare la rispondenza tecnica ed economica degli acquisti.

L'inoltro delle domande agli istituti finanziatori avverrà con nulla-osta dell'assessore competente.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 marzo di ogni anno all'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura, che ne curerà l'istruttoria.

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui al comma precedente dovranno essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Art. 9.
Modalità di erogazione del concorso sui prestiti e dei contributi

Alla concessione ed alla liquidazione del concorso sui prestiti di cui all'art. 6 della presente legge, da corrispondersi in semestralità o annualità costanti anticipate, provvede contestualmente la giunta provinciale sulla base di elenchi trasmessi dagli istituti di credito, redatti ai sensi delle leggi vigenti sul credito agrario e corredati dalle regolari fatture di acquisto.

Alla concessione dei contributi di cui all'art. 7 della presente legge provvede la giunta provinciale.

Art. 10.
Norme transitorie

Potranno essere ammesse ai prestiti di cui all'art. 6 le domande già presentate all'ispettorato provinciale dell'agricoltura ai sensi dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per le quali i relativi acquisti risultino perfezionati.

Ai contributi di cui all'art. 7 potranno essere ammesse le domande già presentate ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, per le quali i relativi acquisti risultino perfezionati.

Art. 11.
Autorizzazioni di spesa

Per la concessione dei concorsi di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975;

L. 100.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 12.
Utilizzazione fondi non impegnati nell'anno di riferimento e presa in considerazione delle domande già presentate ai sensi di leggi precedenti.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Ai fini della concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4 possono essere prese in considerazione anche le domande presentate ai sensi delle leggi citate nei medesimi articoli.

Art. 13.
Copertura finanziaria

Alla copertura dell'onere di L. 1.650.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 14.
Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . L. 1.650.000.000

In aumento:

Cap. 4355 - Categoria X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale ad aziende agricole singole ed associate, per iniziative intese a promuovere, sviluppare e consolidare l'economia delle imprese agricole montane . . . . . L. 750.000.000

Cap 4356 - Categoria X. — Spese per la concessione di contributi in conto interesse ad aziende agricole singole ed associate per iniziative intese a promuovere, sviluppare e consolidare l'economia delle imprese agricole montane (legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1) . . » 100.000.000

Cap. 4383 - Categoria X. — Interventi straordinari a favore delle cooperative agricole sulle passività onerose (legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 11) . . . . » 200.000.000

Cap. 4384 - Categoria X (di nuova istituzione). — Concorso negli interessi sui mutui delle cooperative agricole, assunti per la trasformazione di passività onerose . . . . » 30.000.000

Cap. 4442 - Categoria X. — Spesa per la concessione di contributi integrativi per il finanziamento di opere che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 di data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (leggi provinciali 10 settembre 1973, n. 41, e 6 settembre 1974, n. 18) . . . . » 200.000.000

Cap. 4446 - Categoria X. — Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture di raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, con la corresponsione di contributi sui mutui integrativi a tasso agevolato di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (legge provinciale 12 marzo 1974, n. 2) . . . . » 70.000.000

Cap. 4492 - Categoria X (di nuova istituzione). — Concorso in conto interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore di coltivatori diretti proprietari, affittuari o mezzadri, singoli od associati, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole » 100.000.000

Cap. 4493 - Categoria X (di nuova istituzione) — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale a favore di più aziende agricole e di cooperative agricole per l'acquisto di macchine operatrici » 200.000.000

Totale variazioni in aumento . L. 1.650.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 30 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 30 agosto 1975, n. 44.
Norme per il credito agrario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **42** *del* 2 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi delle vigenti leggi provinciali e stipulate con atti definitivi dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, i tassi agevolati a carico degli operatori agricoli vengono adeguati a quelli della normativa statale in materia di credito agrario.

L'adeguamento dei tassi agevolati previsto dal comma precedente non si applica alle operazioni di credito agrario di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e comunque dopo il 1° gennaio 1975, siano stati rilasciati i prescritti nulla-osta; a tali operazioni si applicano i tassi di interesse previsti nei nulla-osta anzidetti.

Art. 2.

Anche in relazione a quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, ai mutui e prestiti agrari, assistiti dal concorso della provincia ai sensi delle vigenti leggi provinciali, si applicano, anche quando dalle stesse leggi non espressamente previsto, le disposizioni sul fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

In dipendenza delle norme recate dalla presente legge, alle eventuali convenzioni intervenute tra la provincia e gli istituti ed enti esercenti il credito agrario saranno apportate, ove necessario, le opportune modifiche.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 30 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 30 agosto 1975, n. 45.
Provvedimenti per la sperimentazione di nuovi sistemi e mezzi di difesa attiva contro la grandine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione di attività e di iniziative nel campo della sperimentazione di nuovi sistemi e mezzi di difesa attiva contro la grandine, effettuate o da effettuarsi nel corso dell'anno 1975, possono essere concessi a favore della «Federazione provinciale dei consorzi obbligatori per la difesa antigrandine della provincia di Trento» contributi fino alla misura massima dell'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge dovranno essere presentate, entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima, alla giunta provinciale tramite l'assessorato cui è affidata la materia della agricoltura, il quale ne curerà l'istruttoria.

Alla concessione dei contributi, che possono essere erogati anche in via anticipata, provvede la giunta provinciale, su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 180 milioni, a carico dello esercizio finanziario 1975.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 180 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 180.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4341 Categoria X. — Spesa per la concessione di contributi alla «Federazione provinciale dei consorzi obbligatori per la difesa antigrandine della provincia di Trento» per attività ed iniziative nel campo della sperimentazione di nuovi sistemi e mezzi di difesa attiva contro la grandine L. 180.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 30 agosto 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1975, n. 46.
Interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del 2 settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la crescita civile delle popolazioni attraverso la realizzazione ed il potenziamento di servizi atti a determinare un decisivo miglioramento nelle loro condizioni di vita, la provincia autonoma di Trento interviene in via straordinaria, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, con particolare riguardo ai problemi inerenti:

a) al soddisfacimento delle esigenze di rifornimento idrico degli abitati;

b) alla tutela della salute mediante la costruzione o lo adeguamento di strutture igienico-sanitarie;

c) al risanamento e alla difesa del territorio da inquinamenti.

Art. 2.

In relazione alle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, la giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comprensori, ai comuni e loro consorzi contributi in conto capitale nella misura dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, sistemazione ed ampliamento di acquedotti e fognature.

Le domande di contributo debbono essere presentate alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione illustrativa dell'opera che si intende realizzare e da un preventivo sommario di spesa

Qualora le domande siano presentate da comuni o loro consorzi, copia delle stesse sarà trasmessa contestualmente, a cura dei predetti enti, ai comprensori, ove costituiti, i quali comunicheranno alla giunta provinciale, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il proprio parere in ordine alla priorità delle opere da realizzare nel rispettivo ambito territoriale, tenendo conto, per quanto concerne gli acquedotti, delle più urgenti necessità di rifornimento di acqua potabile anche in relazione alla consistenza numerica delle popolazioni da servire e, per quanto attiene alle fognature, della loro idoneità a soddisfare in modo organico le esigenze di zone territorialmente omogenee.

Sulla base delle domande presentate e tenuto conto dei pareri espressi dai comprensori entro il termine stabilito al comma precedente, la giunta provinciale formula un programma triennale volto a realizzare il coordinamento degli interventi anche in relazione, per quanto concerne le fognature, al piano speciale di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

In relazione alle finalità di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 ed in considerazione dell'urgenza di dotare ciascun comprensorio di adeguati servizi contro l'inquinamento idrico, la giunta provinciale è autorizzata a predisporre ed attuare un piano speciale avente ad oggetto la costruzione, la sistemazione e lo ampliamento di impianti di depurazione e relativi collettori principali.

Il piano predisposto dalla giunta provinciale, nel quale sarà determinata la collocazione territoriale degli impianti ritenuti necessari in modo da assicurare la migliore funzionalità, verrà trasmesso, prima della sua definitiva approvazione, ai comprensori, ove costituiti, i quali potranno formulare in proposito proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.

Alla realizzazione delle opere previste nel piano, ivi compresa, ove occorra, l'acquisizione delle aree, provvede la giunta provinciale per conto dei comprensori, ai quali le opere stesse vengono consegnate in via provvisoria con il verbale di ultimazione dei lavori ed in via definitiva con l'atto di collaudo. Un rappresentante dell'ente interessato interviene, a tal fine, alle relative operazioni.

Art. 4.

In relazione alle finalità di cui alla lettera *c*) dell'art. 1, la giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comprensori contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'apprestamento di strutture destinate a servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, ivi compreso l'acquisto di macchinari e di altre attrezzature eventualmente necessarie.

Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Con i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge, la giunta provinciale può autorizzare la corresponsione anticipata delle relative somme nella misura massima dell'80 per cento.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 4, nonché per l'attuazione del piano speciale di cui all'art. 3 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 23.000.000.000 da stanziarsi:

per L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975;
per L. 9.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976;
per L. 12.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno da utilizzare a norma della legge stessa, salvo quanto disposto dal successivo art. 8:

L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975;
L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976;
L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1975; L. 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1976; L. 600.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1994; L. 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1995 e L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1996.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 8.

I contributi da erogarsi ai sensi del precedente articolo sono concessi nella misura del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo debbono essere presentate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Le domande presentate in base alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, ed alle successive leggi che ne hanno disposto l'ulteriore finanziamento, possono essere utilizzate dalla giunta provinciale ai fini della predisposizione dei programmi annuali.

Art. 9.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comprensori, ai comuni e loro consorzi contributi in conto capitale nella misura dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la progettazione di opere che possono fruire dei benefici previsti dall'art. 2, rispettivamente nella misura del 50 per cento per la progettazione di opere ammissibili ai benefici di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

Per essere ammesso al contributo di cui al comma precedente l'ente interessato deve presentare alla giunta provinciale apposita domanda, corredata da una relazione illustrativa della opera che intende realizzare e da un preventivo sommario di spesa.

Con il provvedimento di concessione del contributo la giunta provinciale stabilisce il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo dell'opera.

La liquidazione del contributo è subordinata al parere favorevole dell'organo consultivo competente ad esprimersi in ordine al progetto presentato secondo le norme provinciali vigenti.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 9 è autorizzata la spesa complessiva di L. 600.000.000 da stanziarsi:

per L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975;
per L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Per l'espletamento delle gare d'appalto con offerte in aumento previste dall'art. 1, primo comma, della suddetta legge provinciale n. 16, si prescinde da qualsiasi limite di tempo.

I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 12.

Le opere ammesse a contributo o comunque finanziate ai sensi dei precedenti articoli sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 13.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi la legge regionale 24 gennaio 1972, n. 8.

I relativi stanziamenti conservati tra i residui passivi degli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974 rispettivamente per lire 215.000.000, 15.000.000 e 15.000.000 decadono e sono trasportati fra le economie di esercizio in sede di rendiconto generale per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 14.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dagli articoli 2, 4 e 9 nonchè per il piano speciale di cui all'art. 3 della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa sin dall'esercizio finanziario 1975 anche nei confronti degli stanziamenti autorizzati a carico degli esercizi finanziari 1976 e 1977 dagli articoli 6, 7 e 10 rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della relativa spesa.

Art. 15.

Alla copertura dell'onere di L. 3.500.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 6, 7, 10 e 11 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 7 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 1.800.000.000 autorizzato con l'art. 1, lettera *a*), della legge provinciale concernente « Ulteriori finanziamenti per la ristrutturazione del sistema dei trasporti pubblici su strada ed interventi straordinari a favore dei concessionari di autolinee urbane ed extraurbane ».

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 7 della presente legge a carico dell'esercizio 1977, si provvede mediante le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 300.000.000 autorizzato con l'articolo 10 della presente legge.

Art. 16.

Alla copertura della spesa complessiva di L. 21.000.000.000 autorizzata con l'art. 6 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976 per L. 9.000.000.000 ed a carico dell'esercizio finanziario 1977 per L. 12.000.000.000 si provvede mediante contrazione di mutui passivi che la giunta provinciale è autorizzata ad assumere per importi determinati con le relative leggi di bilancio sino alla concorrenza del capitale netto necessario e comunque non superiore a L. 9.000.000.000 e 12.000.000.000 rispettivamente per ciascuno dei predetti esercizi finanziari 1976 e 1977.

I mutui passivi devono essere assunti alle migliori condizioni del mercato finanziario, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate comprensive della quota capitale e della quota interesse al tasso annuo massimo del 15 per cento, per la durata non inferiore ad anni 20 a partire da ciascuno degli esercizi finanziari indicati nel precedente comma.

Alla copertura dell'onere massimo di L. 1.440.000.000 corrispondente all'ammontare delle annualità di ammortamento del mutuo di cui al primo comma, relativo allo stanziamento di L. 9.000.000.000 autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, in relazione al disposto di cui al primo comma, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 2.000.000.000 autorizzato con l'art. 6 della presente legge.

Alla copertura dell'onere massimo di L. 1.920.000.000 corrispondente all'ammontare delle annualità di ammortamento del mutuo di cui al primo comma, relativo allo stanziamento di L. 12.000.000.000 autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dei seguenti oneri annui autorizzati con le leggi di seguito indicate:

L. 30.000.000 art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1974, n. 41;

L. 55.000.000 art. 2 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 44;

L. 195.000.000 art. 1 della legge provinciale 18 novembre 1974, n. 37;

L. 240.000.000 art. 7 della legge provinciale 30 novembre 1974, n. 40;

L. 100.000.000 art. 4 della legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29;

L. 80.000.000 art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 15;

L. 100.000.000 art. 11 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34;

L. 500.000.000 art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 21;

L. 600.000.000 art. 8 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14;

L. 20.000.000 art. 4 della legge provinciale 19 dicembre 1967, n. 12.

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 3.500.000.000

In aumento:

Cap. 2280 - Categoria III (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi ai comprensori, ai comuni e loro consorzi per la progettazione di opere ammesse ai benefici previsti dagli articoli 2, 7 e 8 della legge provinciale concernente « Interventi straordinari per la esecuzione di opere pubbliche . . . . L. 300.000.000

Cap. 4124 - Categoria X (di nuova istituzione). — Fondo per spese e contributi per il finanziamento di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche già ammesse ai benefici di leggi statali, regionali o provinciali (legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16) . . » 1.000.000.000

Cap. 4125 - Categoria X (di nuova istituzione). — Spesa per interventi intesi a favorire la crescita civile delle popolazioni attraverso la realizzazione ed il potenziamento di servizi secondo le iniziative previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale concernente « Interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche » . . . . » 2.000.000.000

Cap. 4150 - Categoria X. — Spesa per la concessione di contributi costanti per l'esecuzione di opere pubbliche a comuni, consorzi tra comuni E.C.A., fondazioni ed istituzioni amministrative dagli E.C.A., istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati aventi finalità di pubblica utilità (leggi regionali 5 novembre 1968, n. 40, 30 giugno 1969, n. 1, 20 novembre 1970, n. 26 e 12 luglio 1971, n. 16 e leggi provinciali 14 agosto 1972, n. 14 e 22 gennaio 1973, n. 2) . . . . » 200.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 3.500.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1° settembre 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1975, n. 47.
Ulteriori provvedimenti nel settore alberghiero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del 2 settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE E NUOVO FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 AGOSTO 1972, N. 16, CONCERNENTE « NUOVE PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI ».

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico secondo criteri di razionalità ed in coerenza con gli obiettivi di equilibrio territoriale perseguiti dalla provincia autonoma di Trento, possono essere concessi contributi a favore di esercizi alberghieri, aziende di ristorazione e rifugi alpini sulle seguenti quote di spesa riconosciuta ammissibile:

non superiore al 60 per cento nei casi di costruzione, ricostruzione e trasformazione;

non superiore all'80 per cento nei casi di ammodernamento ed ampliamento ».

La quota di spesa ammissibile per le iniziative consortili o societarie, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, è elevata dal 70 per cento ad un massimo del 90 per cento.

Art. 2.

Al secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, sono aggiunte le seguenti parole: « nulla osta dell'Ispettorato provinciale Antincendi ».

Art. 3.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, come modificata con la presente legge, è autorizzata la spesa di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Per gli esercizi successivi fino al 1989, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1 della medesima legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge anche le domande presentate in base alle leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 16, 7 agosto 1973, n. 21 e 6 settembre 1974, n. 14, che non siano state accolte per mancanza di fondi.

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, le provvidenze previste dalla presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano già realizzato opere di trasformazione di immobili in esercizi alberghieri, purchè l'inizio dei lavori non risulti, per dichiarazione comunale, anteriore al 1° gennaio 1975.

Capo II

MODIFICHE E NUOVO FINANZIAMENTO DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 FEBBRAIO 1973, N. 9 « CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA DOTAZIONE DELLE CAMERE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI CON IMPIANTI IGIENICO-SANITARI ».

Art. 5.

L'art. 3 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Per ciascuna serie di impianti igienico-sanitari apprestata, sono concessi i contributi in conto capitale nella misura sottoindicata:

per la dotazione di cui al punto *a*): fino a L. 280.000 per camera;

per la dotazione di cui al punto *b*): fino a L. 250.000 per camera ».

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9, come modificata con la presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Le nuove domande di contributo dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge anche le domande presentate in base alle leggi provinciali 12 febbraio 1973, n. 9, 7 agosto 1973, n. 21 e 6 settembre 1974, n. 14, che non siano state accolte per mancanza di fondi.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 500.000.000

In aumento:

Cap 5431 - Categoria X. — Spesa per provvidenze a favore degli esercizi alberghieri (leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 16, 7 agosto 1973, n. 21 e 6 settembre 1974, n 14) . . . . . L. 250.000.000

Cap. 5432 - Categoria X (di nuova istituzione). — Contributi per favorire la dotazione delle camere degli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari (legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9, e successive modificazioni) . . . . » 250.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 500.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1° settembre 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1975, n. 48.

Interventi di carattere urgente nel settore della edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMUNE DI TRENTO

Art. 1.

Al fine di sopperire alle più urgenti necessità nel settore dell'edilizia relativa alla scuola dell'obbligo, in dipendenza del rapido aumento della popolazione scolastica, la provincia autonoma assegna al comune di Trento la somma di L. 225.000.000 per l'acquisto e la posa in opera di elementi prefabbricati da adibire ad aule scolastiche, ivi compresi i relativi servizi.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo è concessa al comune di Trento con deliberazione della giunta provinciale, su domanda che il comune stesso dovrà presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda dovranno essere allegati una relazione tecnico-finanziaria relativa all'operazione di acquisto e posa in opera, in via temporanea, dei prefabbricati, con l'indicazione delle aree a tal fine prescelte, ed un piano di massima degli interventi attraverso i quali il comune di Trento intende provvedere in via definitiva al soddisfacimento delle necessità di cui all'articolo precedente.

Dalla relazione tecnico-finanziaria di cui al comma precedente dovrà risultare che almeno il 10 per cento della spesa prevista rimane a carico del comune.

Art. 3.

All'erogazione della somma si provvederà nella misura del 50 per cento subordinatamente alla stipulazione, da parte del comune di Trento, del contratto relativo all'acquisto e posa in opera dei prefabbricati, e per il restante 50 per cento dietro certificazione, da parte dell'ufficio tecnico dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici, della funzionalità delle aule e relativi servizi.

Art. 4.

Ai beni acquistati dal comune di Trento per i fini di cui all'art. 1 non potrà essere attribuita destinazione diversa da quella ivi indicata se non previa autorizzazione della giunta provinciale.

Capo II

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 5.

Al fine di favorire l'esecuzione di opere intese al miglioramento ed alla maggiore funzionalità del patrimonio edilizio dei comuni adibito o da adibire ad uso scolastico, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi urgenti atti ad assicurarne le necessarie condizioni di igiene e di sicurezza, la giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi contributi nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, e comunque in misura non superiore a L. 15.000.000 per ciascun edificio.

I contributi di cui al comma precedente non possono essere concessi per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo gli enti interessati debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da:

a) un estratto tavolare attestante che l'immobile cui si riferiscono i lavori progettati è di proprietà del comune che richiede il contributo, rispettivamente di uno dei comuni riuniti in consorzio;

b) una relazione tecnico-illustrativa dei lavori;

c) un preventivo sommario di spesa con annesso piano finanziario.

Art. 7.

La giunta provinciale, sulla base delle esigenze di intervento riconosciute prioritarie, formula un programma contenente l'elenco delle domande da ammettere a contributo. A tal fine sarà tenuto conto, in particolare, delle necessità accertate in ordine alle condizioni di sicurezza degli immobili ed allo stato degli impianti igienico-sanitari e di riscaldamento.

Alla concessione del contributo ed alla determinazione del relativo ammontare provvede la giunta provinciale con propria deliberazione in base al programma di cui al comma precedente.

Art. 8.

All'erogazione del contributo si provvederà, nella misura del 50 per cento, a seguito della comunicazione dell'inizio dei lavori e per il restante 50 per cento dopo l'accertamento, da parte dell'ufficio tecnico dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici, della regolare esecuzione dei lavori stessi.

Il contributo sarà revocato qualora i lavori non risultino ultimati entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo stesso, salvo proroga che potrà essere concessa dalla giunta provinciale per un periodo massimo di sei mesi ove sussistano giustificati motivi.

Nel caso di revoca del contributo, si procederà al recupero delle somme erogate, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 9.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 225.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 275.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 500.000.000
Di nuova istituzione:	
Cap. 3420 - Categoria X. — Fondo per l'assegnazione al comune di Trento di una somma per l'acquisto e la posa in opera di elementi prefabbricati da adibire ad aule scolastiche . . .	L. 225.000.000
Cap. 3421 - Categoria X. — Interventi per il miglioramento del patrimonio comunale di edilizia scolastica	» 275.000.000
Totale variazione di nuova istituzione . . .	L. 500.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1° settembre 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(8099)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752700)